

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 794

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori PASINATO, SAMBIN, GUBETTI, ALBERTI
CASELLATI, BASILE, TREDESE, FAVARO, FALCIER, GUASTI,
CHIRILLI, IZZO, GIRFATTI, OGNIBENE, ARCHIUTTI, MALAN
e IOANNUCCI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 OTTOBRE 2001

—————

Modifica all’articolo 54 del testo unico delle leggi sull’ordina-
mento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, in materia di estensione all’Avvocatura dello Stato
della rappresentanza processuale del Sindaco-ufficiale di Governo

—————

ONOREVOLI SENATORI. - L'articolo 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, attribuisce al sindaco, quale ufficiale di governo, il potere di adottare, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.

L'attribuzione di tale potere trova il suo fondamento logico nel fatto che l'ordinamento giuridico, pur prevedendo e regolamentando moltissime situazioni di necessità ed urgenza, non può compiutamente disciplinare tutti i casi per cui in tali situazioni, ove l'autorità non fosse dotata del potere di ordinanza, si troverebbe costretta a non agire per non violare il principio di legalità oppure ad agire illegittimamente per porre rimedio alle situazioni medesime.

Per questo motivo la possibilità per i sindaci di emettere provvedimenti *extra ordinem* era stata riconosciuta dal legislatore con il testo unico del 1915 (articolo 153) con il testo unico del 1934 (articolo 55) ed infine dall'articolo 38 della legge sulle autonomie locali, 8 giugno 1990, n. 142.

Il testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 opera una distinzione tra ordinanze contingibili ed urgenti emesse dal sindaco quale ufficiale di governo per prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini ed ordinanze contingibili ed urgenti emesse dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica.

Solo nel primo caso la norma prevede che il sindaco per la esecuzione delle ordinanze, possa chiedere al prefetto l'assistenza della forza pubblica e solo nel primo caso è previsto che il prefetto possa provvedere, con propria ordinanza, in caso di inerzia del sindaco.

Le ordinanze emesse dal sindaco ai sensi dell'articolo 54, comma 2, del citato testo unico non sono definitive e possono essere impugnate con ricorso gerarchico al prefetto e con ricorso giurisdizionale innanzi al tribunale amministrativo regionale.

L'interesse pubblico tutelato con le ordinanze di cui all'articolo 54, comma 2, è un interesse generale che travalica l'interesse particolare dell'ente locale che viene tutelato anche mediante ordinanze *extra ordinem* che tuttavia devono intendersi definitive e non suscettibili di ricorso gerarchico al prefetto.

In caso di ricorso al Tribunale amministrativo regionale (TAR) avverso una ordinanza contingibile ed urgente emanata dal Sindaco quale ufficiale di governo, si rende necessario, per completezza di sistema, che la rappresentanza e la difesa dell'interesse generale, per la cui tutela è stato emesso il provvedimento, venga assunta dalla Avvocatura dello Stato.

D'altra parte, in caso di ricorso avverso l'ordinanza emanata dal prefetto in via sostitutiva la difesa verrebbe assunta comunque dalla Avvocatura dello Stato.

Oggi la situazione è che in caso di ricorso avverso atti del sindaco emanati ai sensi dell'articolo 54 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, i comuni si costituiscono in giudizio con legali propri o con

professioni esterni addossando, in più, all'ente locale oneri impropri.

Se la giurisprudenza ha infatti costantemente affermato che nel caso di ordinanze emesse dal sindaco nella qualità di ufficiale di governo la responsabilità civile ricade sullo Stato nel cui interesse e nome l'attività

viene svolta (vedi Cassazione - Sezioni Unite 18 novembre 1992, n. 12316 - Cassazione Sezione terza 4 gennaio 1994, n. 13), d'altra parte è sempre stata considerata rituale la notifica del ricorso presso la casa comunale anziché presso l'ufficio della Avvocatura dello Stato competente per territorio.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 10 è aggiunto, in fine, il seguente:

«10-*bis*. I ricorsi avverso i provvedimenti di cui al comma 2 sono notificati presso l'ufficio della Avvocatura dello Stato competente per territorio, cui è rimessa la rappresentanza e la difesa nei giudizi attivi e passivi avanti le autorità giudiziarie, le giurisdizioni amministrative e speciali».